



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 101 del 26/06/2008

COMUNE DI ALTAMURA (Bari)

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE DECRETA

ART.1

In favore della SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara n. 7 c.a.p. 20097, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 13271390158, R.E.A. Milano 1633443, Partita IVA n. 13271390158, è disposto l'imposizione di costituzione di servitù sui fondi siti nel Comune di Altamura, identificati in Catasto così come riportato nell'unito elenco, di proprietà degli intestatari a fianco di ciascuna area trascritti ed individuate negli stralci planimetrici che uniti al presente decreto, dello stesso ne formano parte integrante e sostanziale.

ART. 2

La costituzione di servitù di cui al precedente art. 1 viene imposta sulla parte delle aree richiamate nell'elenco su citato, individuata negli allegati stralci planimetrici, nella misura riportata nello stesso elenco alla voce "Superfici da asservire", ed ha per oggetto:

- 1) lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché di cavi accessori per reti tecnologiche.
- 2) L'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza.
- 3) L'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 8,00 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione.
- 4) La facoltà della SNAM Rete Gas ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori.
- 5) Le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle.
- 6) Il diritto della SNAM Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie, opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le

eventuali riparazioni, o sostituzioni ed i recuperi.

7) I danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati a chi di ragione.

8) Il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù.

9) Restano a carico dei proprietari i tributi e gli oneri gravanti sui fondi.

ART. 3

La SNAM Rete Gas S.p.A. è autorizzata ad occupare temporaneamente le aree indicate nell'elenco allegato al presente provvedimento, nelle zone individuate negli stralci planimetrici inerenti il Comune di Altamura (che uniti tutti al presente atto, dello stesso ne formano parte integrante e sostanziale) nella estensione indicata alla voce Superfici da occupare temporaneamente per l'esecuzione dei lavori", per un periodo di due anni decorrenti dalla data di immissione in possesso.

L'occupazione viene disposta al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori di costruzione dei Metanodotti "varianti Ferrandina-Bari" - DN 250 (10") - 24 bar e "Variante allacciamento Comune di Altamura"- DN 150 (6")- 24 bar ed avrà la durata di due anni a far data dalla esecuzione della presente ordinanza.

ART.4

Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., i tecnici della Società beneficiaria incaricati all'immissione in possesso ed alla contestuale redazione del verbale di consistenza delle aree da occupare, sono autorizzati ad introdursi nelle proprietà private soggette ad occupazione e provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

I tecnici incaricati delle operazioni di immissione in possesso che provvederanno alla redazione del Verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza dei luoghi, sono:

1) Rag. Lorenzo Razzi nato a Chieti il 04/04/1960

2) Sig. Francesco Paolo Fornelli nato a Bitonto (BA) il 25/03/1969. I succitati atti saranno redatti in contraddittorio con l'espropriato o, in caso di assenza o di rifiuto, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario della imposizione di servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene

ART. 5

Le indennità di servitù da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'asservimento delle aree riportate nell'allegato al presente decreto, sono state determinate in via d'urgenza, senza particolari indagini e formalità, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n°327 e s.m.i., in quanto l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della medesima normativa.

Ai sensi della vigente normativa, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di

urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi interessati dai lavori, eventualmente rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati a conclusione degli stessi. Tali elementi, da rilevarsi durante la fase della presa di possesso, verranno liquidati, ai sensi degli articoli 32 e 38 del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui gli stessi si trovano.

ART. 6

Le ditte proprietarie interessate sono invitate a comunicare per iscritto alla Snam Rete Gas S.p.A. e, per conoscenza, al Comune di Altamura, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di immissione in possesso dei beni da parte del beneficiario, se intendono accettare le indennità offerte a norma dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

In caso di accettazione, l'indennità verrà corrisposta direttamente.

Le ditte proprietarie che non condividano la valutazione dell'indennità provvisoria indicata nel presente decreto possono presentare all'autorità espropriante, entro il medesimo termine sopra indicato, eventuali osservazioni scritte e depositare documenti. In tale ultimo caso ed in caso di silenzio della ditta proprietaria, l'autorità espropriante chiederà ai sensi dell'articolo 52 nonies del D.P.R. n°327/2001 e s.m.i., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento alla Commissione Provinciale Espropri.

ART. 7

La SNAM Rete Gas S.p.A., beneficiaria dell'asservimento, provvederà a notificare nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il presente decreto ai proprietari delle aree da interessare all'asservimento imposto con il presente provvedimento, finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica in argomento, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo; ai sensi dell'art. 23 comma g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni sui quali viene costituita la presente servitù.

Il beneficiario darà atto dell'esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di asservimento nei modi e nei termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera f) del D.P.R. 327/2001.

ART. 8

La SNAM Rete Gas S.p.A., provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4) del D.P.R. 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto presso l'Ufficio delle Entrate e la successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari.

ART. 9

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di servitù entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di servitù resta fissa e invariabile nella misura della somma depositata.

Altamura, lì 15/04/2008

IL DIRIGENTE DEL VII SETTORE

Ing. Sabino Tattoli